

REGOLAMENTO GENERALE

**PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE
ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°. 19 DEL 28.01.'91
MODIFICATO CON DEL.RA DI CONSIGLIO COMUNALE N°. 37 DEL 30.04.'91
MODIFICATO CON DEL.RA DI CONSIGLIO COMUNALE N°. 112 DEL 10.12.'96
MODIFICATO CON DEL.RA DI CONSIGLIO COMUNALE N°. 17 DEL 26.03.'99
MODIFICATO CON DEL.RA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 26.09.'07
(Art. 12 della legge 7 agosto 1990, n°. 241)**

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - FINALITA'

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da parte del Comune sono disciplinate dal presente regolamento.

La concessione dei benefici di cui al comma 1, ha per obiettivo la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini, nonché il sostegno di tutte le attività finanziarie alla promozione umana in ogni sua espressione.

Art. 2 - LE VARIE PROVVIDENZE

Le sovvenzioni ad enti, i contributi per lo svolgimento di attività ed i sussidi a favore di persone fisiche consistono nella corresponsione di somme di denaro.

Altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso:

- a) la consegna dei buoni viveri;
- b) l'anticipazione di somme di denaro a favore di associazioni e di privati in situazione di contingente necessità o di bisogno;
- c) la prestazione di servizi con mezzi e/o personale comunale;
- d) la concessione di beni di uso, in comodato o con altro tipo di contratto;
- e) altre forme riconducibili a quelle precedenti;
- f) la concessione di beni derivanti da "uso civico" come da regolamento e/o consuetudine.

Gli interventi previsti dalle lettere c), d), e), f) del comma 2 possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale della spesa o del corrispettivo.

Art. 3 - DESTINATARI

Sono destinatari delle provvidenze previste dall'art. 1:

- a) le persone fisiche;
- b) gli enti privati e associazioni, siano o non persone giuridiche, che operano senza scopo di lucro;
- c) gli enti pubblici ed a rilevanza pubblica, ivi compresi gli enti pubblici associativi, quali le organizzazioni sindacali, gli enti ecclesiastici, i patronati.

Art. 4 - MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le provvidenze sono determinate in rapporto al rilievo di interesse generale dell'attività beneficiata, svolta dagli organismi tenuto anche conto del numero delle persone interessate, nonché alle necessità, alle condizioni e alle possibilità economiche dei destinatari e, limitatamente alle persone fisiche, degli obbligati ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile.

CAPO II - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 5 - AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI

Abrogato. La materia è disciplinata dal Regolamento per l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali e dalle schede applicative e descrittive dei Servizi.

Art. 6 - REDDITO MINIMO VITALE

Abrogato. La materia è disciplinata dal Regolamento per l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali e dalle schede applicative e descrittive dei Servizi.

Art. 7 - REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE

Abrogato. La materia è disciplinata dal Regolamento per l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali e dalle schede applicative e descrittive dei Servizi.

Art. 8 - MISURA E DURATA DEI SUSSIDI ECONOMICI DI BASE

Abrogato. La materia è disciplinata dal Regolamento per l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali e dalle schede applicative e descrittive dei Servizi.

Art. 9 - SUSSIDI PER CASI STRAORDINARI

Abrogato. La materia è disciplinata dal Regolamento per l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali e dalle schede applicative e descrittive dei Servizi,

Art. 10 - SERVIZIO DOMICILIARE

Abrogato. La materia è disciplinata dal Regolamento per l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali e dalle schede applicative e descrittive dei Servizi.

Art. 11 - SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI IN ISTITUTO

Abrogato. La materia è disciplinata dal Regolamento per l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali e dalle schede applicative e descrittive dei Servizi.

Art. 12 - SERVIZI SOGGIORNI - VACANZA

Abrogato. La materia è disciplinata dal Regolamento per l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali e dalle schede applicative e descrittive dei Servizi.

Art. 13 - CONSEGNA DI BUONI VIVERI

Abrogato. La materia è disciplinata dal Regolamento per l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali e dalle schede applicative e descrittive dei Servizi.

Art. 14 - ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

Abrogato. La materia è disciplinata dal Regolamento per l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali e dalle schede applicative e descrittive dei Servizi

Art. 15 - INTERVENTI SPECIALI

Abrogato. La materia è disciplinata dal Regolamento per l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali e dalle schede applicative e descrittive dei Servizi.

CAPO III - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 16 - SOVVENZIONI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE

A tutti i bambini è assicurata la possibilità di frequentare le scuole materne; viene salvaguardata la libera scelta delle famiglie ed è garantito agli utenti un trattamento per quanto possibile omogeneo.

Il comune riconosce che le scuole materne private svolgono un pubblico servizio, costituendo una ricchezza da tutelare nell'interesse di tutta la comunità, e può stipulare con esse convenzioni.

Le sovvenzioni alle scuole private non possono annualmente superare per ciascun plesso **l'uno per cento** delle spese correnti del bilancio in corso;

La scuola materna privata per ottenere la sovvenzione deve:

- a) presentare istanza entro il 30 settembre allegando il bilancio di previsione e l'ultimo consuntivo approvato;
- b) depositare presso il Comune il regolamento o lo statuto della scuola, dal quale risultino le modalità organizzative;
- c) osservare sotto la vigilanza dell'autorità scolastica le disposizioni che presiedono l'istituzione ed il funzionamento delle scuole materne non statali;
- d) accettare indistintamente tutte le iscrizioni fino all'esaurimento dei posti disponibili;
- e) osservare la vigente normativa in materia di inserimento dei bambini portatori di handicap;
- f) presentare alla fine dell'anno scolastico una relazione illustrativa sull'andamento generale della scuola.

Il Comune può concorrere alle spese di straordinaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o ampliamento degli immobili adibiti a scuola. A tal fine entro il 30 settembre le scuole presentano istanza corredandola del preventivo analitico dell'intervento. Il contributo è stabilito sino ad un massimo del **settantacinque per cento** della spesa sostenuta.

Art. 17 - ALTRI VANTAGGI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE

Il Comune può emettere gratuitamente a disposizione delle scuole materne private proprio personale, mezzi e strutture, limitatamente ad alcune ore, per i servizi di mensa e trasporto; le esigenze della scuola vanno però coordinate, con apposita intesa, con i servizi e le necessità comunali che in ogni caso hanno prevalenza, anche se siano sopraggiunte.

Art. 18 - AUSILI FINANZIARI AGLI ALUNNI

Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, il Comune può concedere sussidi alle famiglie che presentino istanza, di regola entro il 30 settembre di ogni anno, per l'acquisto di libri e materiale scolastico e per le spese di mensa e trasporto.

Il Consiglio Comunale, di anno in anno, fissa le tariffe e gli utenti tenuti al contributo del servizio di trasporto scolastico.

Art. 19 - ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Il Comune dispone annualmente la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole elementari statali sulla base di programmi di attività o di necessità particolari presentati di regola entro il 31 ottobre; tali contributi non possono complessivamente superare il cinque per cento delle spese per l'acquisto di beni e servizi sostenute dal Comune per il funzionamento delle stesse scuole durante l'anno precedente.

CAPO IV - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 20 - CONTRIBUTI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI

Gli impianti sportivi non comunali concorrono alla crescita morale e civile degli utenti;

Al fine di mantenere gli impianti di cui al presente articolo il Comune stipula una convenzione con i proprietari, che ne garantisca l'utilizzo a tutti gli utenti ed alle associazioni, senza distinzioni, ed eroga contributi fino ad un massimo del **cinquanta per cento** delle spese di mantenimento detratti i proventi eventualmente percepiti.

Art. 21 - UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Il comune concede l'utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle palestre alle società ed ai gruppi, ed assicurazioni, fissandone l'eventuale contribuzione.

La contribuzione può essere modulata in base al tipo di attività svolta dalla società, ed ai destinatari della attività sportiva.

La concessione degli impianti a favore delle associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, e alle Pro-Loco può essere gratuita.

E' fatto comunque salvo il rispetto della normativa prevista per la contribuzione complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale.

L'importo delle migliorie, delle addizioni, dei lavori di straordinaria manutenzione agli impianti sportivi, effettuati dalle società ed autorizzati dal Comune, è decurtato dalla contribuzione nella misura quantificata dall'ufficio tecnico.

Le richieste di utilizzazione degli impianti, da presentarsi entro il 15 settembre, saranno vagliate e concordate dando priorità alle Pro-Loco.

Alcuni particolari impianti possono essere dati in uso con convenzione in cui siano stabiliti:

- a) la durata;
- b) la gratuità o l'onerosità a carico del concedente o del concessionario;
- c) l'onere o meno delle spese di gestione dell'impianto;
- d) la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie;
- e) la responsabilità dei danni a cose e persone;
- f) il divieto di subconcessione;
- g) i casi di revoca;
- h) ogni altro obbligo a carico del concessionario.

CAPO V - CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE

Art.22 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

Il comune, ai sensi del D.L.Lg. 1 settembre 1918, n. 1446, convertito nella legge del 17 aprile 1925, n. 473, contribuisce alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito con una somma non superiore al **cinquanta per cento** della spesa ritenuta congrua dall'ufficio tecnico.

I lavori, con le prescrizioni ed aggiunte eventualmente apposte sul preventivo, sono eseguiti a cura dei privati frontisti.

Il contributo viene erogato dopo l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti che devono, comunque, essere indifferibili.

Art. 23 - CONTRIBUTI PER L'AMPLIAMENTO DEI SERVIZI

I privati che intendono attuare, ampliare, completare nella zona un servizio o un'opera di rilievo pubblico possono ottenere il contributo del comune nella misura massima del **cinquanta per cento** del costo dei lavori, purché annualmente non sia superiore allo **zero virgola cinquanta per cento** delle spese correnti previste in bilancio.

Il concorso del Comune interviene solo in presenza di rilevante spesa pro capite.

Per l'erogazione del contributo si applica l'ultimo comma dell'articolo 22.

CAPO VI - ALTRE PROVVIDENZE

Art. 24 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Il Comune, in aggiunta alle associazioni nazionali, può aderire ad altre associazioni di enti locali.

I contributi associativi, ordinari e straordinari, deliberati dagli organi statuari, sono corrisposti annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.

Entro il 31 ottobre di ogni anno o comunque nel termine previsto dallo statuto, il Comune può recedere dalla associazione restando escluso dall'obbligo del contributo dell'anno successivo.

Art. 25 - CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI

Il Comune concorre alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, pur se si svolgono fuori del territorio comunale; può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale, anche se posti fuori del territorio.

I contributi di cui al comma 1 non possono superare annualmente la misura **dieci per mille** delle spese correnti previste dal bilancio.

Art. 26 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE CHIESE E LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE

Oltre ai contributi posti a carico del Comune dalla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, le parrocchie ed altre comunità religiose possono ottenere contributi per opere indifferibili di manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto, nella misura massima del **venti per mille** delle spese correnti previste nel bilancio comunale, da suddividere in proporzione ai relativi costi.

La richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.

Il comune interviene a favore dei Comitati promotori di manifestazioni religiose di antica tradizione o di grande richiamo popolare o di particolare rilievo, con contributi che non siano superiori annualmente al **trenta per cento** del contributo previsto al comma 1 del presente articolo.

Art. 27 - PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI

Il Comune sostiene gli enti, le associazioni, i comitati, i gruppi, le cooperative, che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale o comunque a favore dei cittadini residenti nel campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, socio-sanitario, turistico e della promozione delle attività economiche, e dispone la erogazione di provvidenze in loro favore.

Le sovvenzioni annuali costituiscono riconoscimento dell'attività svolta e sono determinate di norma nella misura massima del disavanzo dell'associazione, comitato, gruppo, cooperativa, risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Al fine di mantenere l'associazionismo e rafforzare i vincoli di solidarietà dei gruppi, il Comune può aumentare la misura della sovvenzione annuale ad alcuni raggruppamenti locali particolarmente deboli finanziariamente e che svolgono attività non limitata ai propri associati e coprirne i disavanzi fino al **cinquanta per cento** delle spese complessive: può anche assumere direttamente specifiche loro spese, se ne riconosce il rilievo culturale o sociale, e concedere in comodato i beni acquistati.

Il Comune può anche erogare benefici ad enti, associazioni, gruppi, cooperative a carattere nazionale, provinciale o comprensoriale, operanti nel campo sociosanitario.

I fondi di bilancio per i benefici di cui ai commi 2,3 e 4 non possono superare annualmente il **dieci per cento** delle spese correnti.

Il Comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione gratuita immobili o locali di sua proprietà per le sedi degli enti, delle associazioni, dei gruppi e delle cooperative e le spese di ordinaria gestione (illuminazione, riscaldamento e di ordinaria manutenzione) vengono assunte direttamente dal gestore; una convenzione fissa la durata dell'uso e stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene. Il Comune può, se non da sovvenzioni ordinarie, concorrere nelle spese degli enti, associazioni, gruppi e cooperative per la locazione dei locali altrimenti ottenuta, fatto salvo il limite di spesa stabilito dal Comma 5°.

Qualora vengano svolte attività di volontariato, soprattutto in campo ecologico o di recupero di manufatti storici che si risolvono a vantaggio concreto degli interessi del Comune, vengono assegnati contributi che, a prescindere dalla situazione economico-finanziaria dell'associazione o del gruppo agente, possono arrivare fino al massimo del **cinquanta per cento** dell'eventuale costo che sarebbe stato affrontato dal Comune per raggiungere lo stesso risultato; l'attività deve essere concordata preventivamente e l'erogazione del contributo è effettuata a risultato raggiunto.

Il Comune può autorizzare l'allacciamento temporaneo forfettario delle luminarie da associazioni o gruppi privati per le festività natalizie o per altre circostanze, sostenendo le spese di consumo dell'energia elettrica.

A favore delle associazioni e dei gruppi il sindaco può mettere a disposizione gratuita per brevissimi periodi strutture comunali, aree, beni od anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia a rilievo sociale o di pubblico interesse.

Alle associazioni che versino in situazione di contingente necessità può essere concesso il vantaggio economico previsto dall'art. 14 comma 1.

Art. 28 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE

Il Comune patrocina le manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, sportive e turistiche, le fiere e le mostre, ed eroga agli enti, istituzioni, comitati, associazioni e privati organizzatori contributi che possono anche coprire ogni spesa prevista, a seconda dell'importanza, dei destinatari e del rilievo tradizionale dell'iniziativa, fino ad un massimo del **due per cento** delle spese correnti del bilancio.

L'amministrazione comunale può contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, depliant, stampati ed altro materiale tipografico e di cancelleria.

Art. 29 - CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLA ATTIVITA' TURISTICA

Il Comune sostiene ogni iniziativa per lo sviluppo della attività turistica e concorre alle spese di funzionamento di istituzioni turistiche presenti nel territorio; il contributo non può superare il **venti per mille** delle spese correnti del bilancio.

Art. 30 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN CAMPO ECONOMICO

Per incoraggiare la cooperazione, gli investimenti produttivi, l'occupazione ed il benessere sociale nel proprio territorio, il Comune attribuisce contributi a favore delle cooperative o imprenditori privati ed altre istituzioni operanti nel campo economico, sino ad un massimo del **dieci per mille** delle spese correnti previste nel bilancio.

Art. 31 - CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI

Sono corrisposti contributi a fronte di convenzione volte ad una maggiore utilizzazione o migliore funzionalità di strutture non comunali di rilievo pubblico, qualora esse risultino

accessibili alla collettività e svolgono una funzione di supplenza o di integrazione degli impianti del Comune.

Anche per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano carattere di continuità occorre stipulare una preventiva convenzione.

La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra gli enti, le associazioni ed il Comune e determina la misura del contributo, che dovrà essere adeguato al costo e al valore dell'iniziativa ed al suo effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività.

Art. 32 - VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA

Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità quali:

- a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici;
- b) servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;
- c) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità;
- d) ogni altra piccola utilità:

Le spese annue di rappresentanza non possono essere superiori al **dieci per mille** delle spese correnti complessive previste in bilancio.

CAPO VII - MODALITA'

Art. 33 - PREMESSA

I benefici previsti dall'art. 1 sono erogati su istanza degli interessati o su iniziativa del Comune, anche a favore di enti pubblici per attività riconducibili alle materie contemplate dal presente regolamento.

Art. 34 - DOCUMENTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

Abrogato. La materia è disciplinata dal Regolamento per l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali e dalle schede applicative e descrittive dei Servizi.

Art. 35 - DOCUMENTAZIONE PER GLI ALTRI BENEFICI

Chi è interessato ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, diversi da quelli di cui all'articolo 33, deve presentare al Comune istanza che contenga tutti gli elementi utili all'istruttoria, desumibili dalle norme di ciascun settore di intervento.

Il sottoscrittore che agisca in nome di un ente, associazione o gruppo, deve indicare l'incarico rivestito, assumersi tutta la responsabilità del caso ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella rappresentanza dell'ente.

La domanda va corredata del bilancio di previsione, del consuntivo, del programma, del progetto, del preventivo di spesa o di altro documento giustificativo che definisca gli aspetti peculiari ed economici dell'istanza.

Gli enti, le associazioni, i gruppi, i comitati, le cooperative, presentano, ove non sia già stata acquistata dal Comune, la documentazione relativa alla loro legittimazione (statuti, regolamenti, affiliazioni).

Art. 36 - ISTRUTTORIA

L'istruttoria viene eseguita dall'ufficio competente per il settore d'intervento, che predisporre la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta comunale.

Dalla proposta di deliberazione deve risultare espressamente che sono stati osservati i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento.

L'esito della domanda viene comunicato al richiedente entro trenta giorni dal suo ricevimento o nel diverso termine stabilito dall'apposito regolamento per le procedure amministrative di cui alla legge 7 agosto 1990 n°. 241.

Art. 37 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo del Comune, ove sia legato a specifiche manifestazioni o iniziative, dovrà essere concretamente erogato dopo la presentazione del consuntivo.

Il contributo sarà decurtato in misura proporzionale, qualora l'importo di consuntivo risulti inferiore alle spese preventivamente ammesse.

La mancata presentazione della documentazione necessaria alla completezza dell'istanza non comporta l'inammissibilità.

Se la documentazione costituisce invece presupposto all'erogazione concreta del beneficio, la sua mancata o parziale esibizione determinata, dopo espresso diffida, la revoca del contributo concesso.

L'erogazione delle provvidenze, salvo quelle a persone fisiche, è subordinata in ogni caso alla presentazione della dichiarazione di loro assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto; tale circostanza deve risultare esplicitamente dalla deliberazione di concessione.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 - NORME FINALI

Qualsiasi forma di intervento economico da parte del Comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista dal presente regolamento, deve

essere ricondotta allo stesso, anche per interpretazione estensiva o per analogia, oppure deve essere disciplinata da un provvedimento a carattere generale.

Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi provvedimenti tariffari; la contribuzione deve rispettare in qualsiasi modo i vincoli legislativi o regolamentari previsti per tali servizi.

Ottenere agevolazioni, esenzioni, riduzioni tributarie e tariffarie nei limiti riconosciuti dalla legge o dai regolamenti è un diritto.

Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi ed i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente regolamento.

L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente regolamento, è comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio; qualora i fondi, anche modificati nel corso dell'esercizio, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi ed i criteri di precedenza eventualmente stabiliti.

La giunta comunale predispose ogni anno una relazione riepilogativa dei provvedimenti che sono stati adottati in attuazione del presente regolamento e la allega al rendiconto.

Art. 39 - NORME TRANSITORIE

Per le sovvenzioni, i sussidi, i contributi da erogare per l'anno 1990 si possono non considerare le misure, le percentuali, gli importi determinati o determinabili dal presente regolamento qualora siano frutto di interesse intercorse o di promesse dell'Amministrazione intervenute prima dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 241 o di attese basate sui provvedimenti degli scorsi anni, entro i limiti delle somme impegnate per l'esercizio 1990.

Le situazioni esistenti vanno rese conformi al presente regolamento entro il 31 dicembre 1991.

Per i benefici da erogare nell'anno 1991 i termini previsti dagli articoli 16 comma 5° e 26 comma 2° sono differiti al 31 marzo 1991.

Art. 40 - SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI

Il presente regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti che comunque disciplinino i benefici previsti dall'articolo 1.

I N D I C E

pag. 2

CAPO I - NORME GENERALI

pag. 7

CAPO VI - ALTRE PROVVIDENZE

pag. 7

Art. 24 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

pag. 7

Art. 25 - CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI

pag. 8

Art. 26 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE
CHIESE E LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE

pag. 8

Art. 27 - PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI

pag. 9

Art. 28 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE

pag. 9

Art. 29 - CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLA ATTIVITA'
TURISTICA

pag. 9

Art. 30 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN CAMPO ECONOMICO

pag. 10

Art. 31 - CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI

pag. 10

Art. 32 - VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI
RAPPRESENTANZA

pag. 10

CAPO VII - MODALITA'

pag. 10

Art. 33 - PREMESSA

pag. 10

Art. 34 - ABROGATO

pag. 11

Art. 35 - DOCUMENTAZIONE PER GLI ALTRI BENEFICI

pag. 11

Art. 36 - ISTRUTTORIA

pag. 11

Art. 37 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

pag. 12

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

pag. 12

Art. 38 - NORME FINALI

pag. 12

Art. 39 - NORME TRANSITORIE

pag. 12

Art. 40 - SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI